

*Studio Legale*

**Avv. Massimo Taffuri**

81059 – VAIRANO SCALO (CE), VIA LEONARDO DA VINCI, n. 15 tel/fax 0823/642309 cell. 339/ 1406935

e-mail : [avv.taffuri@gmail.com](mailto:avv.taffuri@gmail.com)

PEC: [massimo.taffuri@avvocatismcv.it](mailto:massimo.taffuri@avvocatismcv.it)

C.F. [TFFMSM75D14B963M P.I. 03256030614](https://www.tribunalemilano.it/contatti)

---

*Diritto del Lavoro - Previdenza Ordinaria - Previdenza Militare  
Patrocinante dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti*

## **TRIBUNALE DI MILANO**

### **Ricorso per la riassunzione del processo interrotto**

**Ex art. 303 c.p.c.**

**Mobilità docenti (L. 107/2015 - O.M. 241/16 - CCNI 8.4.16)**

Il sottoscritto **Avv. Massimo Taffuri** (C.F. **TFF MSM 75D 14B 963M**), in qualità di procuratore della docente **MIGLIORE Marianna**, nata il 13.07.1974 a Cervino (C.F. **MGLMNN74L53C558T**), che la rappresenta e difende giusta procura, in calce al presente ricorso, *il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente numero di Fax: 0823642309, nonché al seguente indirizzo e-mail: [avv.taffuri@gmail.com](mailto:avv.taffuri@gmail.com), PEC: [massimo.taffuri@avvocatismcv.it](mailto:massimo.taffuri@avvocatismcv.it) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c.* ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Taffuri, in Vairano Scalo, alla via Leonardo da Vinci, nr. 15,

### **PREMETTE**

- Che tra la docente/Ricorrente ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., dom.to *ex lege* per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, alla via Diaz nr. 1 (Resistente), nonché i docenti indicati nell'atto riassunto, pendeva innanzi il Tribunale di Santa Maria C.V., la causa di Lavoro recante nr. R.G. 9523/2016, avente ad oggetto la rimozione degli effetti discriminatori operati dalla procedura di mobilità;
- che all'udienza del 19 dicembre 2016, veniva discussa la causa in riferimento alla competenza territoriale;
- il Tribunale di Santa Maria C.V., G.L. Dr.ssa Simona Cangiano disponeva rinvio dell'udienza all'11 gennaio 2017 con termine per note entro 5 giorni prima;
- all'udienza dell'11.01.2017, il sottoscritto procuratore aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, chiedendo all'uopo termine per la riassunzione;
- si provvede alla riassunzione dell'atto, il cui contenuto è quello di seguito pedissequamente sotto riportato, ivi allegando verbali di causa ed il provvedimento di incompetenza territoriale:

“**TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V.**

*Sezione Lavoro*

**RICORSO**

ex art. 414 c.p.c. e

contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.  
e **notifica ex art. 151 c.p.c. (in deroga al 150 c.p.c.)**

### **PER:**

La Prof.ssa **MIGLIORE Marianna**, nata il 13.07.1974 a Cervino (C.F. **MGLMNN74L53C558T**), assistita, difesa e rappresentata dall'**Avv. Massimo Taffuri** (C.F. **TFF MSM 75D 14B 963M**), presso il cui studio elegge domicilio, sito in Vairano Scalo, alla via Leonardo da Vinci, nr. 15, giusta procura rilasciata in calce al presente atto. *Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax: 0823/642309 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica: [massimo-taffuri@virgilio.it](mailto:massimo-taffuri@virgilio.it); P.E.C. [massimo.taffuri@avvocatismcv.it](mailto:massimo.taffuri@avvocatismcv.it), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c.*

**-Ricorrente-**

### **CONTRO:**

1) **M.I.U.R. MINISTERO** dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA, in persona del Ministro p.t., dom.to *ex lege* per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, alla Via Diaz nr. 1; 2) **Orabona Pasqualina**, Campania, Ambito 0009; 3) **Zanfagna Gioconda**, Campania, Ambito 0009; 4) **Zullo Maria**, Campania, Ambito 0009; 5) **Russo Maria**, Campania, Ambito 0006; 6) **Corso Teresa**, Campania, Ambito 0013; 7) **Salito Angelamaria**, Campania, Ambito 0023; 8) **Massa Raffaella**, Campania, Ambito 0009; 9) **Favente Concetta**, Campania, Ambito 0014; 10) **Amato Lia**, Campania, Ambito 0014; 11) **Di Matteo Maria**, Campania, Ambito 0013; 12) **Mosca Vincenza**, Campania, Ambito 0014; 13) **Gentile Viviana**, Campania, Ambito 0009; 14) **Guerriero Anna**, Campania, Ambito 0014; 15) **Russo Genoveffa**, Campania, Ambito 0014; 16) **Di Maio Filomena**, Campania, Ambito 0009; 17) **Baldini Paola**, Campania, Ambito 0014; 18) **Esposito Paolo**, Campania, Ambito 0014; 19) **Tufo Katia**, Campania, Ambito 0006; 20) **Colangelo Mariagrazia**, Campania, Ambito 0006; 21) **Malinconico Luisa**, Campania, Ambito 0013; 22) **D'Agostino Gemma**, Campania, Ambito 0013; 23) **Lamia Giovanna**, Lazio, Ambito 0001; 24) **Eduardo Giuseppina**, Lazio, Ambito 0002; 25) **Magliulo Assunta**, Lazio, Ambito 0004.

**-Resistenti-**

**FATTO**

-----  
**Storia curriculare**



La Prof.ssa **Migliore Marianna**, docente di Scuola Primaria su Posto Comune, ha svolto attività di docente per un lungo periodo in uno stato di precariato (diversi contratti a termine), non solo alle dipendenze degli istituti Statali, ma anche parificati, senza, per questi ultimi, conseguire il giusto riconoscimento in sede di graduatoria, ai fini della mobilità, ex art. 1<sup>108</sup>, legge n. 107/2015.

Nell'anno 1992, conseguiva Diploma di Maturità Magistrale presso Istituto Magistrale Statale "Don Carlo Gnocchi", Maddaloni; nell'anno 1993 conseguiva diversi diplomi di abilitazione di differenziazione didattica secondo il metodo Agazzi, Montessori, Froebel e Pizzigoni; partecipava e superava il concorso ordinario per esame e titoli a posti di insegnamento relativo alla Scuola Primaria Statale, indetto ai sensi del DM 20/10/94, conseguendone l'idoneità, venendo inclusa nella GAE provincia di Caserta con punti 84,70; conseguiva una seconda idoneità al concorso ordinario per esame e titoli per posti di insegnamento, sempre nella scuola primaria, partecipando e superando il concorso ordinario indetto ai sensi del DDG 02/04/99 con punti 85,50; altresì, l'idoneità al concorso ordinario per esame e titoli per posti di insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, indetto ai sensi del DDG 6/04/99, con punti 67,50.

Svolgeva negli anni diversi corsi di formazione e di aggiornamento: Corso di Perfezionamento e di aggiornamento professionale "Insegnamento, Didattica, Diversità, Diversibilità, Svantaggio o handicap" presso Libera Università LUSPIO di Roma; Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale Didattica e Formazione "Metodologie, Strategie e Tecniche per la ricerca e l'insegnamento curriculare e sostegno" presso la summenzionata Università; Metodologie Didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali presso l'Università Telematica Giustino Fortunato (BN); - Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale "La Didattica Innovativa per l'apprendimento e l'inclusione Scolastica". Istituito con D.R. N° 41/15 del 21/07/2015 conseguito presso la summenzionata Università telematica. LIM: Didattica interattiva e Eipass 7 modules user, entrambi presso ISIF Montessori s.r.l. (200 ore).

Si allega al presente ricorso l'intero curriculum vitae, che costituisce parte integrante dello stesso, vista la lunga elencazione dell'esperienza lavorativa, unitamente alla domanda di Mobilità con gli Ambiti preferiti, nonché l'elencazione degli stessi, giusta pubblicazione del MIUR (fonte [http://www.istruzione.it/mobilita\\_personale\\_scuola/normativa.shtml](http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/normativa.shtml)).

**L'insegnante, dunque, ottenne l'idoneità a più concorsi e l'inserimento nelle relative Graduatorie ben 18 anni prima dei docenti del concorso 2012, che in sede di mobilità a.s. 15/16 hanno avuto una strana e particolare benedizione dal MIUR.**

#### **Contratti lavorativi**

La docente ha insegnato per l'anno scolastico 1995/1996 presso la Direzione Didattica di Santa Maria a Vico (CE) per un totale di 20 giorni (Cfr. all. "Attestato di servizio prestato dall'A.S. 1995/1996 all'A.S. 2015/2016"); per l'anno 1998/1999 sempre presso suddetta Direzione Didattica per 9 giorni; per l'anno 1999/2000 presso Direzione Didattica Arienzo e Santa Maria a Vico per totali 46 giorni; per l'anno 2000/2001 presso D.D. Santa Maria a Vico per 36 gg; per l'anno 2001/2002 presso D.D. di Maddaloni e quella di Santa Maria a Vico per 16 gg; per l'anno 2003/2004 presso Circolo Didattico Livorno e Circolo Didattico Cecina per un totale di 182 gg; per l'anno 2004/2005 presso diverse Direzioni Didattiche per 120 gg; per l'anno 2005/2006 presso diverse D.D. per totali 148 gg; per l'anno 2006/2007 sempre presso più DD.DD. per totali 191 gg; per l'anno 2007/2008 per un totale di 95 gg; per l'anno 2009/2010 presso "Ist. S.G.A. scuola primaria Parificata" a Grumo Nevano per 189 gg; per l'anno 2010/2011 presso il predetto Istituto per 211 gg; per l'anno 2011/2012 presso diversi Istituti per 108 gg; per l'anno 2012/2013 presso "Istituto Paritario Peter Pan", Casaluce per 222 gg; per l'anno 2013/2014 presso più Istituti Comprensivi per 175 gg; per l'anno 2014/2015 sempre presso diversi Istituti per 210 gg; per l'anno 2015/2016 presso Maddaloni e Santa Maria a Vico per 61 gg.

#### **Immissione in ruolo e mobilità**

Nell'agosto del 2015 inoltrava al MIUR, domanda di assunzione in base al Piano Straordinario, Legge n. 107/2015, art. 1<sup>96-lett. b) e 98-lett.c)</sup>, corrispondente alla Fase "C"; per l'anno scolastico 2015/2016; il Ministero le notificava la proposta assunzionale in provincia di Caserta e veniva assegnata come sede di servizio provvisorio l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Santa Maria a Vico (CE), a cui seguiva conferma di immissione, per superamento dell'anno di prova.

La docente Migliore inoltrava domanda di assegnazione/mobilità in Ambito Nazionale, Fase "C" di Mobilità (art. 6 CCNI), dichiarando, nella relativa domanda, 3 anni di servizio pre-ruolo, mancando di valutare il MIUR il numero di anni 3, prestati presso l'Istituto Paritario/parificato Peter Pan + S. Gabriele Arcangelo delle figlie di nostra Signora, per un totale di **40+6 (31+9)** punti.

Riguardo alle preferenze territoriali, la Ricorrente formulò nelle prime 17 preferenze, l'Ambito Campania, nell'identificazione numerica, ed in ordine progressivo, **0007, 0005, 0004, 0010, 0008, 0009, 0001, 0011, 0006, 0012, 0013, 0019, 0018, 0020, 0017, 0014, 0021**; Ambito Lazio **0024, 0023, 0022, 0021, 0018, 0019, 0001, 0002, 0003, 0005, 0004, 0006, 0007, 0009, 0012, 0016, 0014, 0015, 0008, 0011, 0013, 0010**; [...]; idem per le Province (Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Frosinone, Latina, Roma, Rieti [... ed altri...]); **si allegano tutti gli ambiti indicati in domanda, costituente parte integrante dell'atto.**

Come si può appurare, nessun Ambito o provincia lombarda venne indicata dalla Ricorrente nelle sue prime preferenze, che sono tutte quelle assegnate ad altri docenti.

Veniva notificata alla Prof.ssa assegnazione in Ambito Nazionale, con riconoscimento in graduatoria di solo 31 punti (+6 per ricongiungimento nel comune), subendo la **decurtazione di 9 punti**, nonostante gli anni di pre-ruolo parificato e convalidati (come per legge) per gli aggiornamenti nelle GAE.

Al termine dell'anno scolastico il Miur notificava alla docente, in data **29.07.2016**, il trasferimento/mobilità, ai sensi dell'art. 1<sup>108</sup>, legge n. 107/2015, nella Regione Lombardia, Ambito n. 0022, su Posto Comune, istituto "G. Pascoli/Milano"; avverso il predetto trasferimento, la docente proponeva ricorso, stante l'assegnazione nelle province da lei preferite, a docenti con punteggio inferiore e senza alcun diritto di precedenza (ovvero con precedenza inapplicabile).

Il Miur, a seguito di reclamo (ex art. 135 CCNL), non convocava nemmeno la Ricorrente, violando per la seconda volta il criterio della **vicinorietà**, oltre che le regole della trasparenza amministrativa.

La prof.ssa Migliore si recava, dunque, presso la sede di Milano per firmare la presa di servizio, **impugnando tempestivamente il trasferimento**, al fine di ottenere il riconoscimento del giusto Ambito da assegnare.

Ad oggi la docente è domiciliata in Milano, presso l'Istituto Suore Angeliche di San Paolo di Milano, con l'obbligo di corrispondere una retta mensile di € 550,00, oltre € 407,00 quale quota di iscrizione (cfr. docc. all.ti).

Per completezza occorre evidenziare che la Ricorrente ha anche proposto ricorso al TAR avverso la citata O.M. n. 241/16, che, come è noto, con alcune pronunce cautelari, ne ha anche sospeso l'efficacia.

In ogni caso resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che l'art. 63<sup>1</sup>, D. Lgs. n. 165/01, prevede che **"sono devolute al G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. di cui all'art. 1<sup>2</sup> [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi"**.

#### **DIRITTO**

##### **A) PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE**

###### **Premessa**

La **Legge n. 107/2015** (cd. "Buona Scuola") ha introdotto un doppio piano di intervento straordinario per la docenza di ogni ordine e grado; l'uno di carattere assunzionale, l'altro riguardante la **mobilità**, entrambi divisi per fasi.

Il piano assunzionale, riguardante l'anno scolastico 2015/2016, è stato contrassegnato dal numero **"Zero"** e dalle lettere **"A"**, **"B"** e **"C"**, con attingimento dalle GM (graduatorie per titoli e merito, concorso ante-2012 e quello del 2012) e dalle GAE (graduatorie ad esaurimento), mentre la mobilità è stata scandita dalle Fasi **A**, **B**, **C**, e **D**.

Il Legislatore ha puntato all'azzeramento delle GAE e delle GM, assumendo un numero straordinario di docenti da collocare in mobilità, a partire dall'a.s. 16/17, secondo **"l'organico dell'autonomia"** (concetto introdotto con la legge n. 107), inteso come quello complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e di potenziamento, **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche**, come emergenti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), predisposto ai sensi dell'art. 1<sup>14</sup> (art. 1<sup>5</sup>, Legge n. 107).

Il detto organico è più ampio di quello **"di diritto"** [organico previsionale] e/o **"di fatto"** [organico variato, a seguito di varianti successive alle iscrizioni degli allievi].

## **FASI “ZERO” - “A”**

L'immissione straordinaria “ZERO” ed “A” - che ha riguardato i docenti immessi in ruolo a prescindere dallo straordinario piano di assunzione - è disciplinata dall'art. 1<sup>96 e 98 (lett. a)</sup>, secondo cui i soggetti collocati nella GM e nella GAE sono stati assunti, su base provinciale e sul concorso regionale (compreso quello del 2012), nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto (cfr. art. 1<sup>95</sup>, primo periodo), secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399, D. Lgs. n. 297/94 (50% GM; 50% GAE; procedura identica a quella valsa fino alle assunzioni 14/15); diversa è stata, invece, la procedura di reclutamento per le Fasi B e C, disciplinata dall'art. 1<sup>100</sup> (scorrimiento nazionale).

Non occorre presentare domanda per la Fase Zero, ma la sua proposizione avrebbe dato diritto a partecipare alle Fasi successive di immissione straordinaria, equivalendo, il rifiuto, alla cancellazione dalla Graduatoria, qualunque essa fosse; terminata la Fase Zero, tutte le Graduatorie dei concorsi ante-2012, sono state -appunto- azzerate.

Con la Fase A si è avviato il vero e proprio piano straordinario di assunzione (con il medesimo meccanismo, ex art. 399, D. Lgs. n. 297/94), attingendo dalle GAE e dalle GM (solo 2012); ovviamente per la Fase A, l'immissione ha riguardato i posti vacanti, disponibili e residuati alla Fase precedente.

Anche per questa Fase non andava presentata domanda, il cui rifiuto alla proposta di nomina dall'USR, equivaleva ad estromissione per sempre delle Graduatorie; l'eventuale domanda presentata, avrebbe consentito di partecipare alle successive Fasi “B” e “C”.

## **FASI “B” - “C”**

Disciplinate dall'art. 1<sup>96-97 e 98 (lett. b) e c)</sup>, gli inseriti nelle GM e nelle GAE sono stati immessi in ruolo su domanda (proposta a pena di inammissibilità) dal 1/09/2015, secondo la procedura di scorrimiento nazionale e nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, residuati alle due Fasi precedenti.

Gli aspiranti docenti nella Fase “B” venivano nominati nella prima provincia nella quale vi era disponibilità per l'insegnamento, scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda; l'eventuale rinuncia avrebbe comportato la cancellazione definitiva da ogni Graduatoria con esclusione dalla fase successiva.

La Fase “B” ha concorso, dunque, per i posti che non sono stati assegnati nella fase “Zero” ed “A” per mancanza di aspiranti in GAE e GM, con priorità di immissione dei docenti del concorso (GM 2012).

Stessa disciplina è stata prevista per l'immissione Fase “C”, ovviamente in ordine residuale rispetto alla Fase precedente.

## **B) PIANO STRAORDINARIO DI MOBILITÀ**

### **Premessa**

La Mobilità, distinta in quattro Fasi (dalla A alla D), venne disciplinata dall'art. 1<sup>108</sup>, L. n. 107, dall'art.6 del CCNI 8/4/2016, dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Mentre l'OM ed il CCNI disciplinano una mobilità anche su scuola e su base provinciale, oltre che interprovinciale/nazionale, il comma 108 prevede solo quella nazionale/interprovinciale, per gli assunti entro l'a.s. 14/15 e per le immissioni in ruolo delle Fasi “B” e “C”, omettendo di regolamentare le Fasi “Zero” ed “A”, conseguendone censura di incostituzionalità dinanzi al TAR Campania.

Confrontando i commi 108 e 98, del cit. art. 1, emerge che le assunzioni straordinarie avvennero secondo la capienza dell'organico di diritto (art.1<sup>98</sup>), mentre la mobilità impiegò i posti dell'organico dell'autonomia (platea di posti più ampia), tenendo conto anche dei posti di potenziamento.

### **Ante-Mobilità e Mobilità**

#### **Violazione del previo esperimento rispetto al reclutamento**

La Mobilità avvenne su base nazionale, secondo l'“organico dell'autonomia” (cfr. art. 8<sup>1</sup> CCNI 8/4/16), con precedenza assoluta dei docenti assunti fino all'a.s. 14/15, abbattendogli, per l'occasione, anche il vincolo alla permanenza triennale per la mobilità interprovinciale provvisoria, potendola chiedere, dunque, già per l'a.s. 15/16 (art. 1<sup>108 ultima parte</sup>, modif. L. n. 89/2016), con ricaduta sulla geografia dei posti vuoti e disponibili; per loro venne resa possibile, altresì, la successiva partecipazione a quella endo-provinciale (comunale e intercomunale - Fase A<sub>1</sub>) ed inter-provinciale, di nuova disposizione (Fase B<sub>1</sub>): gli assunti entro 14/15 hanno potuto beneficiare di un'immissione in ruolo, con la definizione della sede/scuola dopo il solo anno di prova.

Invero, assunti a settembre 2014, dopo solo un anno di insegnamento, tenendo conto dei posti dell'organico dell'autonomia disponibili e autorizzati, hanno ottenuto una sede interprovinciale (provvisoria) per l'a.s. 15/16, in quella fase ante-mobilità (avutasi in concomitanza con l'attuazione del piano straordinario di assunzione); partecipando alla Fase A<sub>1</sub>, hanno consolidato la sede/scuola.

Contrariamente a quanto dispone la legge 107 (a.s. 16/17) la nuova “piattaforma di organico” venne impiegata un anno prima (a.s. 15/16) e, solo, per una specifica categoria di docenti.

Pertanto, con il comma 108 si è attuata una preventiva mobilità (art. 30, D. Lgs. n. 165/01), prima ancora dello straordinario piano di movimentazione (a.s. 16/17), concedendo alla citata categoria di docenti, di accedere anche alla successiva mobilità, che andava destinata ai solo neo-assunti con il piano assunzionale straordinario, perché realmente legittimati a ricoprire i posti ancora vuoti dopo la prima movimentazione (15/16).

Atteso che la maxi assunzione è stata preceduta da una prima mobilità (sulla scorta dello stesso organico dell'autonomia da coprire nell'a.s. 16/17), non può che ritenersi violato il principio di cui all'art. 30 cit. (avendo prima assunto e poi mobilitato).

### **Regolamentazione ed esecuzione della Mobilità**

I docenti GAE, immessi in ruolo con Fasi B e C, secondo la norma, avrebbero partecipato alla movimentazione solo successivamente al completamento della Mobilità (comma 108<sup>prima parte</sup>); con la successiva stipula del CCNI questi ultimi subirono un ulteriore “spostamento” in avanti del loro “turno di mobilità”, perché postposti alla Fase “B” (comprendente i soliti docenti [14/15] e quelli della GM 2012), beneficiari, inoltre, di un'illegittima “riserva”, disciplinata dal CCNI.

### **C.C.N.I. del 8 aprile 2016**

La materia della Mobilità è stata delegata in gran parte alla CCNI: “i docenti immessi in ruolo nella Fase B e C partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da GM partecipano alla Fase B dei movimenti ex art. 6 con preventivo accantonamento dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da GAE partecipano alla Fase C per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da GM tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti GAE tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di vicinorietà degli ambiti e province previste dall'O.M.” (art. 2<sup>3</sup>).

Oltre all'obbligatorietà della domanda di Mobilità, salta agli occhi l'“accantonamento dei posti” per le GM che risulta disciplinata in sede contrattuale, ma non disposta normativamente nell'Ordinanza Ministeriale, ponendo una seria riflessione sulla validità costituzionale del privilegio accordato, che a breve si dirà.

L'art. 8<sup>9</sup> dispone, in aggiunta, che per le fasi di Mobilità sono disponibili i posti utilizzati per l'assegnazione provvisoria dei docenti GAE, mentre sono accantonati (ndr, riservati) i posti dei docenti GM, subendo, così, i docenti GAE una riduzione dei posti occupabili, attraverso un accaparramento preventivo di altri colleghi, secondo regole di ingiustificato vantaggio, rispetto a situazioni di partenza identiche.

### **Ulteriori vantaggi in sede di attuazione della Mobilità**

Una curiosa previsione normativa del contratto collettivo integrativo (art. 9<sup>1</sup>), riguardante la scuola dell'infanzia e la primaria, dispone l'assegnazione della sede definitiva, anche d'ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia e in attesa di sede; ciò, prima ancora di eseguire la fase B della mobilità, ossia dopo aver mobilitato i docenti a.s. 14/15 e quelli assunti in Fase Zero ed A.

Parrebbe rappresentare una fase intermedia tra quella A e B, che riempirebbe tutti i posti degli ambiti e province già occupati dai docenti, prima ancora di passare alla Fase B e, soprattutto, alla C.

Atteso che la Fase B<sub>2</sub> (relativa ai docenti GM) finalizza la mobilità all'assegnazione definitiva (a differenza della GAE, perché triennale), vuol dire che costoro, prima ancora di essere possibilmente mobilitati in un diverso ambito della stessa provincia assegnata nell'a.s. 15/16, hanno potuto godere, addirittura, di un'assegnazione d'ufficio definitiva nella provincia operanti, presso la stessa sede occupata.

### **Discriminazioni**

Con l'avvio della (successiva) Mobilità straordinaria (16/17), i docenti favoriti (14/15), hanno potuto concorrere (Fase “A<sub>1</sub>”) - senza competere con altre categorie di docenti - anche sui posti vacanti e disponibili assegnati in via provvisoria ai docenti delle GAE ed immessi in ruolo con le Fasi B e C.

**Attenzione !!! si parla solo delle GAE, ma non delle GM**, i cui posti, occupati provvisoriamente (15/16), non sono stati “*offerta*” sul mercato per la mobilitazione straordinaria (cfr. Fase A e B del CCNI), potendo, invece, “*utilizzare*” (Fase B<sub>2</sub>) i posti disponibili e **residuati** alla Fase A<sub>1-2</sub>, compreso quelli occupati provvisoriamente (15/16) dalle GAE.

Altra infrazione “*punitiva*” per le GAE è data dal CCNI che ha previsto per gli **assunti a.s. 14/15**, per le **Fasi Zero ed A** e quelli **GM 15/16, una mobilità all'interno della stessa provincia**; **SOLO** per i docenti GAE a.s. 15/16 è stata prevista la **SOLA** mobilità fuori provincia (cfr. Fasi A e B con Fase C, art. 6, CCNI 2016), senza poter aspirare, tra l'altro, ad una sede definitiva.

Così l'attribuzione della **sede definitiva** alla docenza GM, in Fase B<sub>2</sub> dopo un solo anno dall'immissione in ruolo, fa da contraltare alla Mobilità GAE, Fase C, rispetto alla quale l'art. 1<sup>108</sup> dispone un incarico triennale in ambito nazionale, coincidente con il periodo del PTOF, con l'ovvia considerazione che se fosse stata attribuita la giusta sede alla Ricorrente, sarebbe stata costretta, in ogni caso, a rifare le valigie dopo solo tre anni (ndr, *mobilità precaria*, successiva alla già subita *precarietà assunzionale*).

Le discriminazioni tra le due graduatorie (GM e GAE) hanno riguardato non solo la Mobilità, ma anche l'immissione in ruolo per l'a.s. 15/16: le Fasi assunzionali B e C vennero realizzate attraverso l'attingimento da entrambe le Graduatorie con lo scorrimento nazionale (art. 1<sup>100</sup>), ma con **priorità della GM (senza distinzione tra vincitori ed idonei)** rispetto alla GAE, nonostante il possesso di un punteggio superiore posseduto dai docenti delle GAE rispetto ai colleghi della GM.

Si rammenta a tal proposito che il concorso 2012 doveva servire all'immissione in ruolo solo dei vincitori, e non anche degli idonei, divenuti i titolari della graduatoria come potenziali assunti con una riforma del 2014 (a seguito di un provvedimento normativo successivo *ad hoc*), superando di gran lunga gli stessi docenti delle GAE, destinati da sempre alle immissioni in ruolo.

Tant'è che Questa, all'età di 42 anni, avendo ottenuto servizio scolastico sempre in Campania, confidava nell'assegnazione definitiva a Caserta/Napoli, non ravvisando l'utilità di partecipare al concorso del 2012, non solo per averne vinti diversi ma, soprattutto, perché non si intravedevano benefici ulteriori rispetto a quelli già conseguiti, non immaginando che il bando 2012 avesse nascosto l'eccezionale (e postumo) diritto di immissione in ruolo anche degli “*idonei*”.

Sbilenco è stata anche l'attribuzione (con esclusione della GAE) della titolarità su scuola per le Fasi A<sub>1-2</sub> e B<sub>1</sub> (assunti con le “*vecchie regole*”), beneficiando costoro della possibilità di avere fissa **la scuola**, dopo solo l'anno di prova, senza mai spostarsi logisticamente dalla sede di assegnazione provvisoria (e magari senza aver mai insegnato prima del 15/16).

Non può che ravvisarvi una clamorosa ed evidente discriminazione e disparità di trattamento tra categorie di docenti **identici** (soprattutto tra i docenti GM e GAE, delle Fasi B e C di immissione), sotto il profilo della modalità e tempistica di assunzione; non può che ritenersi fortemente discriminante l'impalcatura normativa descritta, compreso quanto previsto con la contrattazione collettiva, tanto da esporre, tra l'altro, solo i docenti GAE alla chiamata diretta del Dirigente Scolastico, perché possibili titolari del solo Ambito e per un lungo periodo triennale.

### **C) DECRETO LEGISLATIVO**

#### **N. 297/1994**

La norma di cui **all'art. 462<sup>nc</sup>**, dispone che le modifiche ed **integrazioni alle ordinanze** del Ministro relative alla **mobilità** del personale della scuola ha luogo in sede contrattuale.

Ciò vuol dire che l'O.M. avrebbe dovuto indicare cosa **aggiungere** in sede contrattuale rispetto a quanto **già** previsto dall'Ordinanza.

Nel caso di specie, invece, l'O.M. (che nella premessa richiama il CCNI mobilità a.s. 16/17), all'art. 1 precisa che le norme contenute in essa determinano le “*modalità*” di applicazione delle disposizioni formulate dal CCNI, **concernente la mobilità: i ruoli sono stati, dunque, invertiti**.

La conseguenza di diritto è la disapplicazione delle norme contrattuali che non siano di promanazione normativa, o che siano stipulate in dispregio alla riserva di legge (art. 40<sup>3-quinquies</sup>, D. Lgs. n. 165/2001).

#### **In particolare**

Gli artt. 8<sup>o</sup> e 9<sup>o</sup> del CCNI introducono un criterio **non riportato dall'O.M.** (e dunque vanno disapplicati), la cui attuazione ha compromesso il pari trattamento del criterio della *vicinorietà*, che seppur l'art. 9<sup>16</sup> dell'O.M. lo richiama, **non indica per le GM alcuna “riserva” dei posti nella provincia, né tanto lo favorisce con l'intervento d'ufficio**.

Proprio la *vicinorietà*, quale principio **applicato dal CCNI in diversa misura** tra le GM e le GAE, trova piena attuazione per i primi, e scarsa applicazione pratica per i secondi, atteso che il punteggio della Ricorrente è maggiore di quello di tanti altri docenti, molti dei quali della GM (ovvero docenti con precedenti inapplicabili), destinati, questi ultimi, nella provincia/ambito/sede indicati nella loro domanda di mobilità.

IL CCNI restringe le possibilità di assegnazione secondo il principio della *vicinorietà* per le GAE, soprattutto per l'Infanzia e la Primaria, mentre l'O.M., con l'art. 8<sup>o</sup>, non dispone “riserve”, ma dà facoltà di partecipare alla movimentazione secondo le “*modalità*” contenute nel CCNI (che non attengono alla regolamentazione [discriminante] della mobilità).

#### **Violazione fonti del diritto**

La fonte contrattuale può **aggiungersi** a quella legislativa, senza poterla sostituire o derogare se non in senso migliorativo per il personale; nel caso di specie, invece, a dettare la disciplina della mobilità scolastica 16/17 è il CCNI e non l'O.M. n. 241.

L'O.M. avrebbe dovuto indicare i principi con riserve in bianco, da riempire con la contrattazione, entro i limiti fissati dall'Ordinanza stessa; invece, viene stipulato prima il CCNI e, subito dopo, con Ordinanza Ministeriale, **si determinano le “modalità” di applicazione delle disposizioni del CCNI, lasciando uno spazio di regolamentazione discrezionale alle parti Sociali, senza ricevere indicazioni di principio da norme “superiori”, con evidenti discriminazioni**.

### **TRASFERIMENTO**

#### **Obbligatorio**

Oltre alle illegittimità testé riferite, la Mobilità 16/17 ha implicato violazioni di legge riguardo anche l'operatività del trasferimento.

L'art. 460 D. Lgs. n. 297/94, prevede un trasferimento su **domanda o d'ufficio**, precisando che la norma di cui all'art. 467, rubricata “*trasferimento d'ufficio*” disciplina (ndr, “*soltanto*”) casi ben specifici, dunque a numero chiuso (*soppressione del posto di lavoro o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede*).

Atteso che nel caso di specie (mobilità Fase C), la **domanda era obbligatoria** (e non facoltativa), derivava, in caso di mancata proposizione, la **sanzione** del trasferimento d'ufficio (**con un punteggio pari a zero**), assumendo le sembianze di un *trasferimento disciplinare*.

Per cui, nel caso di specie, il trasferimento/mobilità non può ritenersi attivato su **domanda spontanea**, attesa anche l'assegnazione di Ambito **del tutto arbitraria dell'Ufficio**, attuata secondo un meccanismo lesivo **dello scorrimento della graduatoria**.

Nei casi di *trasferimento d'ufficio*, inoltre, si tiene sempre conto delle **esigenze delle famiglie** e dell'**anzianità di servizio di ruolo (art. 467<sup>2</sup>)**, **condizioni assolutamente trascurate sia dalla legge 107, che dall'OM e dalla CCNI**.

#### **Facoltativo**

Pur volendo considerare **volontaria** (con tanta fantasia) la domanda di trasferimento **Fase C**, l'**art. 463<sup>1</sup>** dispone che i “*trasferimenti a domanda*” sono disposti tenuto conto dell'**anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze familiari (fortemente compromesse e lese con lo straordinario piano di Mobilità)**, nonché dei **titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella ministeriale**.

Il **secondo comma**, aggiunge che nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale docente che **sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno tre anni, rappresentando una condizione di preferenza per la mobilità/trasferimento**.

Da qui delle ovvie censure, rammentando che gli assunti entro l'a.s. 14/15, **in deroga alla triennialità**, hanno avuto una corsia *macro-preferenziale* rispetto a tutti i docenti del trasferimento inter-provinciale, oltre che su scuola, in Ambito/provinciale.

Dunque **nonostante il triennio annullato** e la non verifica di detta condizione temporale, i docenti assunti nell'a.s. 14/15 hanno goduto dello straordinario beneficio di cui all'art. 463<sup>2</sup>, virtualmente attribuito.

Il **terzo comma** dispone, infine, l'attribuzione di un punteggio dovuto al superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per **l'accesso al ruolo o ai ruoli di pari livello o di livello superiore**; ma la norma non prevede un punteggio particolare per le GM **in sede di mobilità/trasferimento**, che invece, è stata attribuita dalla legge 107, conferendovi scandalosi privilegi, rispetto alle GAE, nonostante il maggior punteggio conseguito e posseduto da questi ultimi, rispetto ai primi.

#### **D) DIRITTO DI PRECEDENZA**

L'obbligatorietà della domanda di trasferimento coinvolge anche l'argomento del *diritto di precedenza*.

Il piano straordinario di mobilità, ex art. 1<sup>08</sup>, ha visto l'applicazione delle c.d. precedenze, **ex art. 13** CCNI dell'8/4/2016.

Il **primo comma** dispone che *“le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categorie e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”*.

*“1) Disabilità e gravi motivi di salute; 2) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità; 3) personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; 4) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; 5) assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; 6) personale coniuge di militare o di categoria equiparata; 7) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; 8) personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 7.08.1998.”*

Il **terzo comma**, primo periodo, dispone: *“le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute **SOLO** nelle operazioni di **mobilità volontaria**”*.

L'O.M., all'art. 8<sup>1</sup>, dispone che *“i docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzione straordinario (**Zero ed A**) [...] **possono** chiedere il trasferimento [...]”; detti docenti sono contemplati nella **Fase A e B<sub>1</sub>** della mobilità, ex art. 6, CCNI 2016, il quale articolo, facoltizza la mobilità anche alla **Fase D; rimane, invece, obbligatoria la mobilità di cui alla Fase B<sub>2</sub>, nonché la Fase C**.*

L'art. 1<sup>08</sup> dispone che gli assunti entro il 14/15 partecipano alla mobilità su domanda; i docenti GAE (Fasi A e B di immissione) mobilitati *“successivamente”*, **partecipano a prescindere dalla domanda** (perché la norma non riporta la locuzione *“a domanda”*).

Dall'O.M., art. 8, si rinviengono, più dettagliatamente, le categorie di docenti facoltizzati a presentare domanda di mobilità, **riguardanti quelle di immissione fino al 14/15, Fasi Zero ed A**, rimanendo estranei a detta opzione le altre categorie immesse in ruolo, ossia quelle della Fase B<sub>2</sub> e C (GAE e GM).

**La norma prevede la facoltà di movimentazione solo per alcuni docenti, dovendola ritenere obbligatoria per le categorie residue.**

Pertanto, i docenti GAE, Fase C, sono espressamente onerati alla domanda, mentre quelli delle GM (B<sub>2</sub>), non richiamati dall'O.M., non possono che essere stati obbligati alla movimentazione.

Dunque, non può certamente qualificarsi *Mobilità volontaria* quella *“imposta”* alla docente/Ricorrente, implicando (l'omessa presentazione) un trasferimento d'ufficio in condizioni peggiorative di quelle possedute, in termini di graduatoria/punteggio, a differenza dei docenti delle Fasi A<sub>1 e 2</sub> e B<sub>1</sub> (cfr. O.M. art. 8<sup>1</sup>).

Al di là della *costrizione*, si è appurato successivamente, a seguito di formulata istanza di mobilità **con preferenze**, l'assegnazione avvenuta (in ogni caso) d'ufficio, senza un criterio trasparente.

A completamento e a suffragio, si richiama l'art. 21, L. 104/92, ipotesi più che ricorrente tra le precedenze *“sfruttate”* per la Mobilità Legge n.107, in linea con la previsione del CCNI 2016, concedendo il diritto alla precedenza in sede di *trasferimento a domanda* (ndr, volontaria).

#### **E) VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO PARIFICATO**

Fin d'ora viene chiesto al Giudice, in sede di valutazione d'urgenza, di accertare l'illegittimità/nullità/inefficacia, con seguente disapplicazione, delle disposizioni di cui alle *“note comuni”* del CCNI dell'8/4/2016 per la mobilità del personale docente a.s. 16/17, nella parte in cui dispone che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*; all'esito accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità, a.s. 16/17, degli anni di servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario per gli anni 2009/2010; 2010/2011; 2012/2013, **nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale**, con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 9 (3x3), al fine di attribuire il giusto punteggio, ossia 40 punti (+6 per ricongiungimento del coniuge), nella citata graduatoria; **nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità**; dichiarare, infine, il giusto computo di detto periodo agli effetti della progressione di carriera, condannando il MIUR a decretare la relativa ricostruzione.

#### **In diritto**

La norma di cui all'art. 360, D. Lgs. n. 297/94, riconosce il periodo di pre-ruolo nelle scuole pareggiate come utile agli effetti della progressione di carriera, a cui è seguito l'art. 1, legge n. 62/2000, che sancisce **l'equiparazione in favore degli istituti richiedenti la parificazione**, avendo ottenuto il riconoscimento/autorizzazione del Ministero, ricoprendo, all'esito, analogo ruolo di servizio pubblico.

L'art. 2<sup>2</sup>, D.L. n. 255/2001, convertito con Legge n. 333 del 2/8/2001, stabilisce, infine, che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1/9/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Il CCNI siglato l'8/04/2016, in prosieguo alla Tabella di valutazione (Tab. A *“valutazione dei titoli ai fini del trasferimento del personale docente – I° anzianità di servizio”*), ai fini della graduatoria da generare per l'attuazione della mobilità, prevede al punto b) che *“per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia”* vengono attribuiti **3 punti**.

In calce alle Tabelle di valutazione del CCNI, veniva riportato che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie **non** è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

Tale ultima previsione contrasta con le disposizioni di legge menzionate; pertanto, ai sensi dell'art. 40<sup>1</sup>, D. Lgs. n. 165/2001, non possono che disapplicarsi le norme contrattuali, in quanto eccedente i limiti previsti dalle norme di legge, come ribadito dall'art. 40<sup>3-quinquies</sup> (pen. cpv), che invoca l'applicazione degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c.

#### **F) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ**

Solo in via del tutto gradata, e solo se si dovesse ritenere legittima l'O.M. n. 241/16 (attuativa del CCNI), sotto il profilo della parità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalla GM 2012, si solleva incidente di incostituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione dell'**art. 3**, sul principio fondamentale di uguaglianza; dell'**art. 4**, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro, **rendono effettivo l'esercizio**; dell'**art. 36**, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente disatteso nel caso di specie, ove si consideri che la Ricorrente, 42enne, sradicata dal suo territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori casa, con l'aggravante di essere nucleo monoreddito); dell'**art. 37**, per l'impedimento a consentire la funzione familiare della donna; dell'**art. 97**, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento ed imparzialità.

#### **G) CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.**

##### **In generale**

Ai fini della concessione dei provvedimenti d'urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il *“fumus boni iuris”* ed il *“periculum in mora”*.

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base al quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

##### **Fumus boni iuris**

Per effetto dell'illegittima Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, la Ricorrente ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale Campania (0007), provincia di Caserta, con un punteggio ai fini della mobilità di punti 31+6, fermo restando il maggior punteggio da accertare, superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 e dalla stessa GAE; ovvero docenti assegnati in Fase C

ovvero in Ambito Laziale (seppur con diritto di precedenza), come testé riferito, risultano inefficaci quali i sigg.:-----

**1) Orabona Pasqualina**, Campania, Ambito 0009, punti 21 Fase C; **2) Zanfagna Gioconda**, Campania, Ambito 0009, punti 26, Fase C; **3) Zullo Maria**, Campania, Ambito 0009, punti 23, fase C; **4) Russo Maria**, Campania, Ambito 0006, punti 23, fase C; **5) Corso Teresa**, Campania, Ambito 0013, punti 27, Fase C; **6) Salito Angelamaria**, Campania, Ambito 0023, punti 12, Fase C; **7) Massa Raffaella**, Campania, Ambito 0009, punti 21, Fase C; **8) Favente Concetta**, Campania, Ambito 0014, punti 21, Fase C; **9) Amato Lia**, Campania, Ambito 0014, punti 21, Fase C; **10) Di Matteo Maria**, Campania, Ambito 0013, punti 20, Fase C; **11) Mosca Vincenza**, Campania, Ambito 0014, punti 20, Fase C; **12) Gentile Viviana**, Campania, Ambito 0009, punti 19, Fase C; **13) Guerriero Anna**, Campania, Ambito 0014, punti 19, Fase C; **14) Russo Genoveffa**, Campania, Ambito 0014, punti 19, Fase C; **15) Di Maio Filomena**, Campania, Ambito 0009, punti 18, Fase C; **16) Baldini Paola**, Campania, Ambito 0014, punti 18, Fase C; **17) Esposito Paolo**, Campania, Ambito 0014, punti 18, Fase C; **18) Tufo Katia**, Campania, Ambito 0006, punti 17, Fase C; **19) Colangelo Mariagrazia**, Campania, Ambito 0006, punti 15, Fase C; **20) Malinconico Luisa**, Campania, Ambito 0013, punti 15, Fase C; **21) D'Agostino Gemma**, Campania, Ambito 0013, punti 13, Fase C; **22) Lamia Giovanna**, Lazio, Ambito 0001, punti 23, Fase C; **23) Eduardo Giuseppina**, Lazio, Ambito 0002, punti 0, Fase C; **24) Magliulo Assunta**, Lazio, Ambito 0004, punti 0, Fase C.

Tutti i controinteressati (che presentano punteggio inferiore a 31+6) occupano posti di Suola Primaria, Posto Comune e i nominati elencati per l'Ambito laziale, Fase C (senza alcun tipo di precedenza); Ambiti preferiti dalla Ricorrente nella *domanda di Mobilità*, che costituisce parte integrante del presente atto).

#### **Fatto ancor più grave !**

Dopo la Mobilità e l'assegnazione illegittima, sono stati individuati, presso gli stessi Ambiti indicati dalla Ricorrente, per la scuola primaria, per l'a.s. 16/17, un corposo numero di posti vuoti e disponibili, giusto provvedimento dirigenziale, a firma del dott. Romano, del 29.07.2016.

La Ricorrente - che ha presentato domanda di Mobilità, indicando come prima preferenza quella dell'USR Campania, in base al punteggio posseduto, da comprendere quello decurtato del pre -ruolo parificato- ha diritto (previa disapplicazione dell'O.M. n. 241 dell'8/4/16 e del CCNI siglato in pari data) all'assegnazione definitiva nell'Ambito Provinciale di Caserta, avendo totalizzato punti 40+6, superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012, oltre che di altri docenti GAE.

#### **Fondatezza del ricorso**

Evidente discriminazione e disparità di trattamento dei docenti; esistenza di una maggiore anzianità di quelli appartenenti alle GAE rispetto alla GM (sia per età anagrafica, sia per esperienza professionale e sia, infine, per un maggior bagaglio di conoscenze, per una più vasta attività di approfondimento didattico praticato negli anni di servizio svolto in pre-ruolo); discriminazione anche tra gli stessi docenti delle GAE, che in "mobilità" (e in sede di conciliazione) hanno visto un oscuramento della graduatoria, applicando criteri non pubblicizzati; assegnazione alla provincia di Caserta/Napoli, senza rispettare il giusto criterio dello scorrimento, contrariamente alle legittime aspettative della docente Migliore, che confidava nel punteggio posseduto.

Dunque, oltre alla prima fase della movimentazione/mobilità, anche in quella successiva delle conciliazioni, si è assistito ad una assegnazione discriminante.

È palese la lesione del diritto soggettivo della Ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, anche da parte dei docenti della stessa Fase di mobilità C, ma con punteggi inferiori alla Prof. Migliore.

#### **Periculum in mora**

L'esistenza del *periculum* va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto dello stesso; sia nei casi in cui la lesione dello stesso comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi irreversibili.

Per cui il pregiudizio deve essere grave, imminente ed irreversibile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, affinché vi può essere l'accoglimento del ricorso proposta in via d'urgenza.

Nel caso di specie, l'insegnante ha svolto il proprio ruolo sempre in Campania/Caserta, anche dopo l'immissione in ruolo, destinata, per l'occasione, all'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII", in provincia di Caserta, Istituto presso cui ebbe un contratto a termine per lo stesso a.s., rinunciandovi con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, e all'esito del periodo di prova superato, venne mobilitata in Lombardia, Ambito 0022, su Posto Comune, con un punteggio riconosciuto pari a 31+6.

La docente eseguì la presa di servizio presso l'Ambito destinata, con l'impegno di doversi recare lontana, lasciando il coniuge ed i figli, con disgregazione familiare e aggravio di costi.

Dallo stato di famiglia risulta una composizione dei coniugi (Pascarella Graziano e Migliore Marianna), nonché i due figli minori (Pascarella Antonio [17/04/2000] e Filippo [02.07.2004]), entrambi minorenni studenti; il primo frequenta il 3° anno di liceo scientifico in Maddaloni (CE), il secondo frequenta il secondo anno della scuola media nel comune di residenza.

L'assegnazione in un Ambito Territoriale distante oltre 1000 chilometri dalla sede di naturale applicazione lavorativa, ha provocato un trauma rilevante, di non facile gestione, che ha visto l'unica donna di famiglia, abbandonare i figli in un delicato momento dell'età evolutiva e formativa della loro sensibilità, del loro carattere e della loro maturità.

La condizione familiare è aggravata dalla condizione di monoredditorialità della famiglia, garantita dalla sola docente, costretta a sostenere i costi documentati, che rendono enormemente antieconomica la permanenza presso l'illegittima sede assegnata.

Tra l'altro le difficoltà anche fisiche, oltre che economiche, rendono impraticabile la permanenza per almeno tre anni presso la sede di Milano, con la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione della Prof.ssa Migliore presso gli Ambiti indicati come preferiti.

#### **Irreparabilità**

L'irreparabilità/irreversibilità del danno attiene a posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (*spesso anche di rilievo e protezione costituzionale*); pertanto l'intervento urgente del Giudice è motivato anche da un danno che non può essere più tutelato in modo pieno ed effettivo.

Nel caso di specie l'irreparabilità/irreversibilità sta nel tipo di lesione di diritto costituzionale, consistito in un "*different treatment*" in sede di mobilità, e se il "*pari trattamento*" non viene garantito subito, la rimozione degli effetti, con sentenza successiva (a ridosso del termine triennale, dopo il quale la docente riproporrà domanda di mobilità) sarà inutile, in quanto il loro carattere deleterio si sarà ormai consumato e non sarà più ripristinabile; ciò comporterà uno scarto intollerabile, tra il danno subito e quello ristorato : il mancato ripristino entro un ragionevole tempo, costituisce un grave danno.

Pertanto l'urgenza corre su due condizioni: ripristinare un equilibrio nella concorsualità (scorrimento graduatoria) tra i docenti mobilitati; ottenere l'assegnazione in un Ambito "preferito", ancor prima di conseguirla all'esito del giudizio, i cui effetti potrebbero essere inefficaci, atteso la permanenza solo triennale presso l'errato Ambito/sede/scuola.

Dunque la durata del giudizio, sovrapponibile alla permanenza triennale (o poco meno di essa), implica l'inutile ottenimento di sentenza di assegnazione, in quanto un medesimo risultato verrebbe conseguito con la mera domanda di trasferimento.

La Ricorrente, permanendo inutilmente nell'Ambito lombardo, e per tutta la durata di un giudizio, subirebbe, inoltre, perdita di *chance* (riducendosi le possibilità di occupare posti, nel tempo riempiti, prima ancora della pubblicazione della sentenza, perché i vari Ambiti/sede/scuole, nel tempo, potrebbero essere occupati da docenti con diritto di precedenza, o perché soprannumerari, o perché fuori sede da oltre 8 anni).

Inoltre, l'anzianità di servizio verrebbe maturata ed acquisita in "territorio scolastico" diverso da quello in cui potrebbe essere ubicata per effetto della sentenza.

#### **Conclusioni**

Oggetto della controversia di merito attiene l'intervento del Giudice affinché rimuova gli effetti discriminatori e di difforme trattamento operati dalla procedura di mobilità (e, nel caso di specie, anche dalla movimentazione seguita alle conciliazioni), i cui effetti, appunto, potrebbero essere limitati nel triennio (ex art. 1<sup>108</sup>, legge n. 107/15), per cui la lesione perdura per un limitato tempo, e se consentito di ulteriormente effondersi, inutile sarà il giudizio, laddove terminerà in un tempo i cui effetti del danno (ubicazione lavorativa su piano discriminatorio), non saranno più reintegrabili in misura piena ed effettiva.



Tanto ritenuto e premesso, l'Istante, come ut supra rapp.ta, difesa e dom.ta, rassegna le proprie

#### CONCLUSIONI

Voglia il Giudice, in via cautelare e di urgenza, ex art. 700 c.p.c., accogliere le seguenti domande:

- A) In ordine al *fumus boni iuris*, ritenere e dichiarare nel merito - previa disapplicazione del CCNI dell'8/4/16 e dell'O.M. n. 241/2016, in quanto illegittimi ed in contrasto con l'art. 1<sup>108</sup> legge n. 107/15, giusta modifica, ex art. 1/bis, legge n. 89/15 - il diritto della docente Migliore all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, così come da domanda di mobilità di prima scelta, ovvero, in via subordinata, negli altri Ambiti provinciali campani, in cui risulta primeggiare rispetto ad altri docenti, ovvero ancora, in via del tutto gradata, in Ambito laziale, per le stesse ragioni spiegate;
- B) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c., del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'USR Lombardia, Ambito 0022, assegnando (anche temporaneamente) con contratto full time presso la Provincia Caserta indicata in domanda ovvero in quella già assegnata in via provvisoria in sede di immissione 15/16 (I.C. Giovanni XXIII), con le stesse caratteristiche contrattuali e, comunque, adottando tutti i provvedimenti idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando provvedimento cautelare chiesto;
- C) in via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche già esposto, sollevare incidente costituzionale dell'art. 1<sup>108</sup>, della legge n. 107/2015 e, nelle more, in ogni caso sospendere l'assegnazione definitiva, applicando una delle soluzioni di cui ai punti A) e B) delle conclusioni;
- D) Ordinare al MIUR di comunicare gli indirizzi dei sig.ri indicati in epigrafe, tutti i docenti assunti nell'anno scolastico 15/16 provenienti dalla GM del concorso 2012, nonché delle GAE indicati nel bollettino delle operazioni di mobilità in modo incompleto;
- E) In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, anche in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione (tanto più si ritenessero controinteressati tutti i docenti provenienti dalla GM 2012 e GAE con punteggio inferiore), autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.(derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
- F) Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, sia cautelare che di merito, che fin d'ora si chiede di fissarsi, per ivi sentirsi accogliere, in detta sede, la domanda: assegnare in via definitiva in Provincia di Caserta indicata in domanda ovvero in quella già assegnata in via provvisoria in sede di immissione 15/16, con le stesse caratteristiche contrattuali e, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare.

*Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavoro, il contributo unificato dovuto è pari ad 259,00, ma considerato il limite di reddito non superiore alla soglia di legge, la docente ne è esentata dal pagamento.*

(Marianna Migliore)

(Avv. Massimo Taffuri)

Si producono i seguenti documenti:

1. Contratto a tempo indeterminato 2015/2016;
2. Copia della domanda di mobilità 2016/2017;
3. Notifica assegnazione incarico Ambito del 29.07.2016;
4. Richiesta di tentativo di conciliazione del 11.08.2016;
5. Copia reclamo avverso mancata convocazione per conciliazione;
6. Decreto di parificazione Istituto Parificato-Paritario "Peter Pan" a Casaluce (CE), aggiornato al 29.11.04;
7. Decreto di parificazione Scuola Elementare "S. Gabriele Arcangelo", aggiornato al 12.07.02;
8. Attestati - titoli e corsi di perfezionamento;
9. Dichiarazione dei servizi;
10. Graduatoria Provinciale definitiva Scuola Primaria;
11. Immissioni in ruolo - fase C Legge 107/2015;
12. Copia Reclamo avverso esito procedura di mobilità;
13. Copia del bollettino post mobilità-disponibilità residue scuola primaria Caserta;
14. Copia dell'O.M. n. 241/2016;
15. Copia del CCNI dell'8/4/2016;
16. Copia del ricorso al TAR di Roma della docente Migliore Marianna;
17. Stato di famiglia;
18. Impugnativa di trasferimento del 17 settembre 2016;
19. Copia elenco Ambiti territoriali;
20. Curriculum vitae;
21. Bollettino mobilità Campania Fase C;
22. Bollettino mobilità Lazio Fase C.

(Avv. Massimo Taffuri ) ”

*Tutto ciò premesso il sottoscritto Avv. Taffuri Massimo ai sensi dell'art. 303 c.p.c.*

#### RIASSUME

Il suindicato procedimento e, a tal fine, il G.L. del Tribunale di Milano,

#### VOGLIA

fissare la data di udienza per la prosecuzione del processo, concedendo all'uopo il termine per la notifica del presente ricorso, con gli allegati, e disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla Cancelleria del Tribunale di Santa Maria C.V., G.L. Dr.ssa Simona Cangiano.

Voglia, infine, il GL in considerazione del rilevante numero dei docenti indicati, tanto più si ritenessero controinteressati, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.(derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) quale modo meno oneroso, più tempestivo e di identica efficacia, mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico regionale della Campania/Ambito territoriale della provincia di Napoli e Caserta.

Si allegano : verbali di causa ed il provvedimento di incompetenza territoriale; stessa documentazione comunicata in sede di prima introduzione.

Vairano Scalo, 26 gennaio 2017.-

(Avv. Massimo Taffuri)